

COLLEGIO DI TORINONO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) GRAZIADEI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore EDOARDO FERRANTE

Seduta del 17/02/2021

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato in sintesi quanto segue: nell'aprile 2015 (*rectius* in data 25.05.2015) ha stipulato con l'intermediario resistente un contratto di finanziamento da rimborsare mediante la cessione del quinto dello stipendio; nel luglio 2019 ha estinto anticipatamente detto prestito dopo il pagamento di 48 rate su 120 (come da conteggio estintivo e quietanza finale agli atti), senza ottenere la restituzione della quota non maturata delle commissioni e dei costi assicurativi. In data 11.03.20 ha quindi proposto reclamo nei confronti dell'intermediario, ma senza esito.

Sul contratto risultano timbro e sottoscrizione di un ulteriore soggetto appartenente alla rete distributiva, intervenuto (a quanto è dato apprendere) in qualità di agente in attività finanziaria

Nelle controdeduzioni al ricorso l'intermediario resistente, confermata l'estinzione anticipata del rapporto in corrispondenza della rata n. 48, ha replicato quanto segue: il contratto e la documentazione preliminare descriverebbero compiutamente le attività remunerate per mezzo dei costi imputati, nonché la distinzione tra oneri soggetti a maturazione, dunque retrocedibili in caso di estinzione anticipata, ed oneri non retrocedibili, in conformità con la disciplina primaria e secondaria di settore, a nulla rilevando sul punto la recente giurisprudenza-*Lexitor* della Corte UE; la commissione per l'intermediario del credito sarebbe stata addebitata per remunerare l'attività, prodromica alla conclusione del contratto, svolta da un soggetto terzo, vale a dire l'agente, al quale parte ricorrente si sarebbe rivolta discrezionalmente, e peraltro il relativo importo sarebbe stato interamente corrisposto all'agente medesimo, come da fattura versata agli atti del



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

procedimento, sicché il costo sarebbe *up front* e non retrocedibile; viceversa in sede di estinzione anticipata sarebbe stato opportunamente retrocesso l'importo corrispondente agli interessi non maturati calcolati al TAN contrattualmente applicato e la quota non maturata delle commissioni per attività d'incasso rate e post-erogazione, queste ultime per un importo pari ad Euro 1.249,31; il cliente avrebbe inoltre beneficiato del rimborso di Euro 590,00, somma (letteralmente) "relativa alla retrocessione della trattenuta di luglio 2019 e delle ulteriori somme residue a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento"; infine dovrebbe essere rigettata la domanda di rifusione delle spese legali.

La parte ricorrente domanda il rimborso degli oneri non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi Euro 1.751,06, di cui Euro 535,24 a titolo di commissioni di istruttoria a favore dell'intermediario, Euro 1.248,91 a titolo di commissioni per l'attività di post-erogazione, Euro 48,02 a titolo di spese amministrative e di notifica ed Euro 1.168,20 a titolo di commissioni intermediario del credito, il tutto al netto di quanto già riconosciuto in sede di conteggio estintivo (vale a dire Euro 1249,31); e inoltre la corresponsione degli interessi legali dalla data del reclamo e il ristoro delle spese legali quantificate in Euro 250,00.

La parte resistente domanda il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Premesso che l'estinzione anticipata del rapporto è pacifica tra le parti e trovasi comprovata da quietanza finale (agli atti), che la colloca al 23.07.2019, gli oneri economici dei quali il cliente domanda la parziale restituzione, limitatamente alla quota non maturata al momento dell'estinzione anticipata del rapporto, corrispondono alle seguenti voci: le "commissione di istruttoria", le "spese amministrative forfetarie", la "commissione per l'intermediario del credito e la "commissione per l'attività di post-erogazione". Ora, le prime tre voci, malgrado la scarna descrizione contrattuale ma preso atto degli orientamenti maturati presso i Collegi territoriali ABF su clausole di identico o analogo tenore, rientrano nell'insieme delle commissioni *up-front*, essendo deputate a remunerare attività strumentali alla conclusione del contratto e destinate a terminare con detta conclusione; al contrario l'ultima voce oggetto di ripetizione risulta, già dalla sua denominazione, protesa a retribuire attività più estese e trasversali al rapporto, come può dedursi dalla stessa dicitura "post-erogazione" e dalla citazione contrattuale della "gestione del prestito".

Ciò posto, la sentenza-*Lexitor* della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (11 settembre 2019, C-383/2018, in particolare § 36) – sentenza di cui parte resistente contesta la rilevanza e l'applicabilità nel caso di specie – ha stabilito il principio secondo cui "l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48", attuato nell'ordinamento interno con l'art. 125-sexies TUB, "deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato [...] include tutti i costi posti a carico del consumatore". Ne discende la parziale ripetibilità, limitatamente alla quota non maturata a seguito dell'estinzione anticipata del rapporto, tanto dei costi *recurring* quanto dei costi *up-front*.

Inoltre la recente ABF, Coll. coord. n. 26525/19, in recepimento della suddetta statuizione della Corte Europea, ha precisato che "il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"; e ancora che "il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del



costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”.

In piena adesione ai predetti principi deve quindi concludersi che le voci di costo aventi natura ricorrente sono da restituire secondo il consolidato criterio *pro rata temporis* elaborato dai Collegi ABF (per tutte ABF, Coll. coord. n. 6167/14; e successivamente nn. 10003/16, 10017/16 e 10035/16), mentre per quelle *up-front* può equitativamente intervenire (art. 1374 c.c.) lo stesso metodo di progressiva riduzione contrattualmente impiegato per il computo degli interessi corrispettivi.

Occorre ancora osservare che in sede di controdeduzioni al ricorso l'intermediario ha eccepito come il cliente avesse già beneficiato del rimborso di Euro 590,00, somma (letteralmente) “relativa alla retrocessione della trattenuta di luglio 2019 e delle ulteriori somme residue a seguito dell'estinzione anticipata del finanziamento”; ed ha versato in atti evidenza del relativo bonifico, senza però chiarire il titolo per il quale sarebbe stata riconosciuta e attuata una siffatta retrocessione (nel conteggio estintivo, in corrispondenza della somma citata, si legge “importo rate scadute non incassate e/o in previsione d'incasso dall'Ente/Amministrazione”). Tuttavia, in mancanza di maggiori delucidazioni e non potendosi riferire con certezza questo rimborso a costi imputati al cliente per l'accesso o la fruizione del credito, detto rimborso non può essere senz'altro computato a carico del cliente quale parziale restituzione degli oneri maturati.

Alla luce di tutto quanto premesso si giunge al seguente risultato:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	5,25%
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	60,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	38,63%

rate pagate	48	rate residue	72	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissione d'istruttoria				892,08	Upfront	38,63%	344,64		344,64
Spese amministrative				80,00	Upfront	38,63%	30,91		30,91
Commissioni per l'intermediario del credito				1.947,00	Upfront	38,63%	752,18		752,18
Commissioni post erogazione				2.081,52	Recurring	60,00%	1.248,91	1.249,31	-0,40
Totale				5.000,60					1.127,32

L'importo così calcolato non coincide con quello richiesto da parte ricorrente (vale a dire Euro 1.751,06), poiché essa pare aver adoperato il criterio di computo del *pro rata temporis* per tutte le voci ripetibili anziché soltanto per quella *recurring*.

Come da consolidato orientamento dei Collegi ABF spettano a parte ricorrente gli interessi legali sulle somme ripetute dalla data del reclamo, mentre non sussistono i presupposti per la rifusione delle spese di assistenza legale.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.127,00, al netto di quanto eventualmente già versato, oltre interessi legali dal reclamo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA